

REGOLAMENTO (CE) N. 1634/98 DEL CONSIGLIO
del 20 luglio 1998

che fissa, per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base e la stagionalizzazione del prezzo di base nel settore delle carni ovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafi 1 e 2,

vista la proposta della Commissione ⁽²⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽³⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽⁴⁾,

considerando che il prezzo di base deve essere fissato secondo i criteri di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89;

considerando che, all'atto della fissazione del prezzo di base per le carcasse di ovini, occorre tener conto degli obiettivi della politica agricola comune; che obiettivo della politica agricola comune è di garantire un equo tenore di vita alla popolazione rurale, la sicurezza degli approvvigionamenti e prezzi ragionevoli nelle consegne ai consumatori; che in quest'ottica è necessario fissare i prezzi per la campagna 1999 al livello indicato nel presente regolamento;

considerando che occorre fissare gli importi settimanali stagionalizzati applicabili al prezzo di base, tenendo conto dell'esperienza acquisita nel corso delle campagne 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 in materia di ammasso privato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di commercializzazione 1999, il prezzo di base nel settore delle carni ovine è fissato a 504,07 ecu per 100 chilogrammi, peso carcassa.

Articolo 2

Il prezzo di base di cui all'articolo 1 è stagionalizzato secondo la tabella riportata nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1999.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 20 luglio 1998.

Per il Consiglio

Il presidente

W. MOLTERER

⁽¹⁾ GU L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1589/96 (GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 25).

⁽²⁾ GU C 87 del 23. 3. 1998, pag. 24.

⁽³⁾ GU C 210 del 6. 7. 1998.

⁽⁴⁾ GU C 214 del 10. 7. 1998.